

# STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

## Collio - Alto Isonzo

--- \*\*\* ---

### **Indice:**

#### **Capo I. Principi fondamentali**

- Art. 01. Oggetto
- Art. 02. Finalità
- Art. 03. Sede, stemma
- Art. 04. Costituzione di Subambiti
- Art. 05. Funzioni esercitate dall'Unione
- Art. 06. Funzioni comunali esercitate dall'Unione
- Art. 07. Funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni

#### **Capo II. Organizzazione di Governo**

- Art. 08. Organi di governo
- Art. 09. Composizione dell'Assemblea
- Art. 10. Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea
- Art. 11. Competenze dell'Assemblea
- Art. 12. Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 13. Presidente e Vicepresidente
- Art. 14. Ufficio di Presidenza
- Art. 15. Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza

#### **Capo III. Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini**

- Art. 16. Partecipazione popolare
- Art. 17. Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento
- Art. 18. Sportello per il cittadino

#### **Capo IV. Organizzazione**

- Art. 19. Principi strutturali e organizzativi
- Art. 20. Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 21. Personale
- Art. 22. Direttore dell'Unione
- Art. 23. Segretario dell'Unione
- Art. 24. Piano dell'Unione

#### **Capo V. Finanza e contabilità**

- Art. 25. Attività economico finanziaria
- Art. 26. Rapporti finanziari con i Comuni aderenti
- Art. 27. Organo di revisione contabile
- Art. 28. Tesoreria
- Art. 29. Controllo di gestione

#### **Capo VI. Norme transitorie e finali**

- Art. 30. Decorrenza dell'esercizio di funzioni
- Art. 31. Regolamenti
- Art. 32. Altre disposizioni transitorie
- Art. 33. Durata, recesso e scioglimento
- Art. 34. Rinvio

--- \*\*\*\* ---

## CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1

#### *(Oggetto)*

1. Il presente Statuto, ai sensi della Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Unione Territoriale Intercomunale <**Collio – Alto Isonzo**> (nel prosieguo denominata UTI o Unione).

2. L'Unione è composta dai Comuni di Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Floriano del Collio - Števerjan, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči, Villesse in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 01.07.2015 (pubblicata sul I Supplemento Ordinario n. 24 del 03.07.2015 al BUR n. 26 del 01.07.2015), con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge regionale n. 26 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'adesione di uno o più dei suddetti comuni, anche in fase successiva alla costituzione dell'Unione Territoriale, non comporta modifica del presente Statuto.

### Art. 2

#### *(Finalità)*

1. L'Unione persegue come obiettivi:

- a) la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;
- b) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;
- c) lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell'intero ambito territoriale di riferimento;
- d) l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;
- e) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute, delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio;
- h) lo sviluppo della collaborazione transfrontaliera;
- i) ogni ulteriore finalità utile per il progresso sociale civile ed economico del territorio di riferimento.

2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

3. L'Unione, nell'ambito territoriale di cui all'articolo 3 della Legge 15.12.1999, n. 482, garantisce i diritti previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e, in particolare dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della medesima Legge.

4. L'Unione riconosce nella presenza della minoranza slovena un arricchimento culturale, oltre che linguistico, e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle Leggi dello Stato e della Regione, nonché dei Trattati e degli Accordi internazionali, specificando che:

a) l'Unione, nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4, della Legge 23 febbraio 2001, n. 38, così come definito dal DPR 12.09.2007, e comunque di cui alla normativa tempo per tempo vigente, garantisce i diritti previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela della minoranza linguistica slovena e, in particolare dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della medesima Legge;

b) nei territori dei singoli Comuni aderenti continuano ad applicarsi le disposizioni dei relativi Statuti comunali poste a tutela della minoranza slovena anche per le funzioni ed i servizi previsti dagli articoli 26 e 27 o, eventualmente, delegati ai sensi dell'articolo 28 della Legge regionale n. 26 del 2014;

c) al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti spettanti alla minoranza slovena, l'Unione adotta le misure necessarie, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, sempre nel rispetto del principio degli equilibri di bilancio.

5. L'Unione, nell'ambito territoriale di cui alla Legge regionale n. 29 del 18.12.2007 e di cui comunque alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente, garantisce i diritti previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela della lingua friulana.

6. L'Unione infatti sostiene con forza le peculiarità di un territorio in cui si incontrano, da secoli, le grandi culture Mitteleuropee, in particolare quelle italiana, friulana e slovena e dove si è saputo essere laboratorio di integrazione e multiculturalità, anche facendo propri i principi di cui alla legislazione di tutela delle minoranze linguistiche.

7. L'Unione auspica, quindi, la estensione a tutto il proprio territorio delle potenzialità offerte dal GECT GO, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, la cui azione, finalizzata in primis allo sviluppo territoriale transnazionale e transfrontaliero, risulta determinante per il rafforzamento della coesione economica e sociale delle conurbazioni urbane e di tutta l'area geografica a cavallo del confine nazionale tra Italia e Slovenia.

8. L'Unione promuove una stretta collaborazione con le altre UTI della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, in particolare, privilegia i rapporti con quelle direttamente confinanti con il proprio territorio.

### **Art. 3**

#### ***(Sede, stemma)***

1. L'Unione ha la propria sede legale nel Comune di Gorizia.

2. L'Unione, valorizzando le radici storiche e culturali del proprio territorio, si doterà di un proprio stemma.

3. La riproduzione e l'uso dello stemma sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione o di suo delegato.

### **Art. 4**

#### ***(Costituzione di Subambiti)***

1. Ai fini previsti dalla Legge regionale n. 26/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere costituiti i Subambiti previsti dalla Legge già richiamata.

~~2. I Subambiti, con specificazione della relativa denominazione e dei Comuni in essi ricompresi, potranno essere costituiti dopo che si sia compiuto per intero tutto il percorso che la Legge prevede in merito al conferimento in UTI delle competenze comunali.~~

2. Nella proposta di costituzione deve essere indicata la denominazione del subambito e dei Comuni in esso compresi.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il funzionamento dei Subambiti, quando costituiti.

## **Art. 5**

### ***(Funzioni esercitate dall'Unione)***

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:

a) le funzioni comunali di cui agli articoli 6 e 7;

b) le funzioni già esercitate da ultimo dalla Comunità Montana Torre, Natisone e Collio, a eccezione di quelle trasferite dalla Legge alla Regione;

c) le funzioni provinciali trasferite con Legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;

d) le funzioni regionali trasferite o delegate con Legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.

2. L'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

## **Art. 6**

### ***(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)***

1. L'Unione esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della Legge regionale n. 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

e) edilizia scolastica e servizi scolastici;

f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

i) statistica;

l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

m) gestione dei servizi tributari;

n) le altre funzioni delegate dai Comuni all'Unione ai sensi dell'articolo 28 della Legge regionale n. 26/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 7**

##### ***(Funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni)***

1. L'Unione esercita per conto dei Comuni le seguenti funzioni:

- a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale;
- b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;
- c) opere pubbliche e procedure espropriative;
- d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
- e) procedure autorizzatorie in materia di energia;
- f) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
- g) le altre funzioni delegate dai Comuni all'Unione ai sensi dell'articolo 28 della Legge regionale n. 26/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo competono agli organi dei singoli Comuni.

## **CAPO II**

### **ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

#### **Art. 8**

##### ***(Organi di governo)***

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di Presidenza, una volta costituito.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla Legge e dal presente Statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

#### **Art. 9**

##### ***(Composizione dell'Assemblea)***

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2. I Sindaci dei Comuni possono, con atto comunicato al Presidente, delegare un Assessore della propria Giunta a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. La delega può essere conferita in via

permanente in caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

## **Art. 10**

### ***(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)***

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'UTI esprime un totale di numero 32 (trentadue) voti e ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

- a) n. 1 (uno) voto, i Sindaci dei Comuni di Capriva del Friuli, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, San Floriano del Collio - Števerjan, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči, Villesse;
- b) n. 2 (due) voti, il Sindaco del Comune di Romans d'Isonzo;
- c) n. 3 (tre) voti, i Sindaci dei Comuni di Cormòns e di Gradisca d'Isonzo;
- d) n. 13 (tredici) voti, il Sindaco di Gorizia.

2. Tutte le decisioni dell'UTI, con le sole eccezioni specificamente previste dalla Legge e dallo Statuto, saranno assunte con il consenso di una doppia maggioranza dei Comuni facenti parte della Unione. La doppia maggioranza è costituita dalla maggioranza semplice dei voti per Statuto attribuiti ai Comuni medesimi, che rappresentino almeno il 50% più uno degli abitanti. Il numero di abitanti è determinato dai dati risultanti dall'ultimo censimento disponibile.

## **Art. 11**

### ***(Competenze dell'Assemblea)***

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie, con la maggioranza prevista dalla Legge;
- b) regolamenti;
- c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
- d) atti di programmazione e di pianificazione;
- e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
- g) Piano dell'Unione, con la maggioranza qualificata di due/terzi dei voti favorevoli ed indipendentemente dal numero degli abitanti rappresentati, con ciò facendo eccezione a quanto previsto dall'articolo 10;
- h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla Legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione;
- i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
- l) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
- m) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in

altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di Presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;

- n) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
- o) atti in materia socio assistenziale previsti dalla Legge regionale n. 6/2006.

3. L'Assemblea delibera inoltre in ordine ai seguenti atti:

a) atti di indirizzo in esito alle consultazioni referendarie. Le consultazioni referendarie sono indette con decisione assunta a maggioranza qualificata di due/terzi dei voti favorevoli ed indipendentemente dal numero degli abitanti rappresentati, con ciò facendo eccezione a quanto previsto dall'articolo 10;

b) ogni ulteriore atto non attribuito espressamente al Presidente ovvero che verrà attribuito alla competenza dell'Assemblea dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

5. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l'Assemblea svolge le funzioni spettanti all'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge regionale n. 6/2006.

6. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed n), sentiti i Consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

7. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed n), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al precedente comma 6 del presente articolo è ridotto a venti giorni.

8. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dall'Ufficio di Presidenza da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## **Art. 12**

### ***(Funzionamento dell'Assemblea)***

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato con le maggioranze di cui all'articolo 10 del presente Statuto, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti e dettate dal presente Statuto.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:

a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;

b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;

c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;

d) l'individuazione ed il funzionamento di eventuali Commissioni Assembleari e/o Intercomunali.

3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

## Art. 13

### *(Presidente e Vicepresidente)*

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti con le maggioranze di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

2. Il Presidente:

a) è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, previa autorizzazione dell'Assemblea, come attore o convenuto;

b) nomina il Vicepresidente e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, quando costituito, e può revocarlo/i dopo aver sentito l'Assemblea; degli adottati provvedimenti di nomina e di revoca viene data motivata comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile. Il Presidente ed il Vicepresidente sono componenti dell'Ufficio di Presidenza, quando costituito;

c) convoca, individuando gli argomenti da trattare, e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza, quando costituito;

d) nomina il Direttore dell'Unione e può revocarlo; degli adottati provvedimenti di nomina e di revoca viene data motivata comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile;

e) sovrintende al funzionamento degli uffici;

f) nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

g) nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;

h) può delegare al Vicepresidente e ai componenti dell'Assemblea specifici ambiti di attività;

i) può delegare determinate funzioni al Sindaco coordinatore della Conferenza dei Sindaci di Subambito, relativamente all'ambito territoriale di riferimento, quando costituito;

l) se il Direttore viene nominato, detta allo stesso le direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;

m) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

n) presenta il Piano dell'Unione all'Assemblea per la relativa approvazione;

o) adempie ad ogni altro compito che la Legge o l'Assemblea gli affidano.

3. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata con le maggioranze di cui all'art. 10 del presente Statuto. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso mantiene l'incarico di Presidente dell'UTI sino all'elezione del proprio successore. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. In ogni caso l'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 10 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 10 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.



## Art. 14

### *(Ufficio di Presidenza)*

1. Ai fini previsti dalla Legge regionale n. 26/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere costituito l'Ufficio di Presidenza previsto dalla Legge già richiamata. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Unione. Oltre al Presidente ed al Vicepresidente dell'UTI, l'Ufficio di Presidenza è composto da altri 5 (cinque) componenti. Dei 7 (sette) componenti dell'Ufficio di Presidenza, almeno due saranno prescelti tra gli amministratori in carica dei Comuni con popolazione fino a 5.000.= (cinquemila) abitanti; almeno uno sarà prescelto tra gli amministratori in carica dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000.= (cinquemila) abitanti; almeno uno sarà prescelto tra gli amministratori in carica dei Comuni il cui territorio sia integralmente ricompreso nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Legge di tutela della minoranza linguistica slovena). In nessun caso potrà far parte dell'Ufficio di Presidenza più di un componente proveniente da ogni singolo Comune. I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dal Presidente tra gli amministratori in carica entro 15 giorni dalla sua investitura. Il Presidente, dopo aver sentito l'Assemblea, può con provvedimento formale revocare, in ogni momento, i componenti dell'Ufficio di Presidenza. Degli adottati provvedimenti di nomina e di revoca viene data motivata comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
2. L'Ufficio di Presidenza collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare, definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli obiettivi e i programmi da realizzare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
4. L'Ufficio di Presidenza predispone il Documento Unico di Programmazione (DUP), lo schema di bilancio di previsione finanziario e la Nota di aggiornamento del DUP e li presenta all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.
5. Nei casi di urgenza l'Ufficio di Presidenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.
6. L'Ufficio di Presidenza dispone i prelevamenti dal fondo di riserva e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
7. L'Ufficio di Presidenza riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività, ai sensi dell'art. 151, co. 6, del D.Lgs. 267/2000.
8. L'Ufficio di Presidenza svolge le funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea.
9. La mozione di sfiducia approvata nei confronti del Presidente comporta la decadenza dell'Ufficio di Presidenza.
10. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di Presidenza, per effetto della cessazione della carica presso il Comune, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il componente dell'Ufficio di Presidenza cessa dalla carica.
11. Fino alla sua eventuale costituzione i compiti dell'Ufficio di Presidenza sono svolti dalla Assemblea dei Sindaci di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

~~12. L'Ufficio di Presidenza potrà essere costituito con apposita deliberazione della Assemblea dell'UTI disciplinata dal presente Statuto, solo dopo l'entrata a regime della UTI stessa e comunque non prima del 01.01.2018. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, se costituito.~~

## **Art. 15**

### ***(Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza)***

1. L'attività dell'Ufficio di Presidenza, una volta costituito, si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.
2. L'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività.
3. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla Legge.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza sono stabilite con atti di auto organizzazione.

## **CAPO III**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

## **Art. 16**

### ***(Partecipazione popolare)***

1. L'Unione assicura agli abitanti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, anche mediante l'indizione di referendum con le modalità stabilite con regolamento.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.

## **Art. 17**

### ***(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)***

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.
2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove tecnicamente e giuridicamente possibile, tutti i dati disponibili ed in particolare quelli relativi:
  - a) all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;
  - b) alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
  - c) ai criteri e alle modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

## **Art. 18**

### ***(Sportello per il cittadino)***

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'organizzazione presso ciascun Comune di una struttura denominata "*Sportello per il cittadino*" con funzioni informative e di raccordo.

## **CAPO IV**

### **ORGANIZZAZIONE**

## **Art. 19**

### ***(Principi strutturali e organizzativi)***

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

## **Art. 20**

### ***(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)***

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

## Art. 21

### *(Personale)*

1. Il personale con ogni modalità di Legge dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.

2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

## Art. 22

### *(Direttore dell'Unione)*

~~1. La gestione dell'Unione può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall'Ufficio di Presidenza, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.~~

~~2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa tempo per tempo disciplinante i rapporti di lavoro dipendente di natura dirigenziale, con durata temporale pari al massimo alla durata del mandato del Presidente che ha provveduto alla nomina, con possibilità di conferma anche da parte del Presidente o dei Presidenti che succedano al Presidente che ha provveduto alla nomina.~~

~~3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno e viene conferito, previa selezione pubblica, o a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale o a un Segretario Comunale o Provinciale in servizio presso gli enti locali del territorio regionale o ad un soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere.~~

~~4. Il Presidente, oltre ai casi di licenziamento del dirigente disciplinati dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente, può anche procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentito l'Ufficio di Presidenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio. Degli adottati provvedimenti di nomina e di revoca viene data motivata comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.~~

1. Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, può nominare un direttore, quale organo di responsabilità manageriale.

L'incarico è di natura fiduciaria.

Si applicano la LR n. 26/2014 in materia di ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (art.18); la LR n. 18/2016 su sistema integrato pubblico impiego regionale e locale ( art. 6, art. 11, art.12).

L'incarico ha durata di anni tre e può essere prorogato, senza avviso pubblico, per un ulteriore periodo di anni tre; comunque il Direttore cessa di diritto ed è revocabile nei casi e secondo le fattispecie previste dalla legge.

Il Direttore provvede alla attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione, alla attività di coordinamento della struttura e sovrintende alla attività amministrativa dell'Ente.

In particolare competono al Direttore:

- a) il supporto agli organi politici nella fase di definizione delle linee strategiche dell'Ente e la predisposizione dei documenti di programmazione;
- b) il coordinamento delle figure apicali e l'attuazione delle politiche del personale al fine di garantire il buon funzionamento degli uffici e dei servizi;
- c) la formulazione di proposte organizzative per l'attuazione degli obiettivi.

La nomina viene effettuata previo "avviso per il conferimento dell'incarico" contenente la natura giuridica della nomina, i requisiti di ammissibilità, le modalità di incarico, la durata dell'incarico, la tipologia del contratto di lavoro, il trattamento economico.

L'avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi nell'Albo dell'UTI, della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni facenti parte dell'UTI.

L'avviso deve ricevere il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario dell'Unione, attestante la conformità alle leggi, e viene sottoscritto dal Presidente dell'Unione, quale atto di alta amministrazione.

## **Art. 23**

### ***(Segretario dell'Unione)***

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione, abilitati a svolgere la funzione di Segretario Comunale nei Comuni di fascia A. In caso di mancanza nel territorio dell'UTI di candidati così titolati, il Segretario potrà essere scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Qualora l'Unione sia priva di Direttore, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni da parte dei funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l'attività.

3. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi del personale addetto alla segreteria degli organi oltre che dei necessari supporti ed ausilii tecnici ed organizzativi;
- b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest'ultimo e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del successore del Presidente, con possibilità di conferma anche da parte del Presidente o dei Presidenti che succedano

al Presidente che ha provveduto alla nomina. Degli adottati provvedimenti di nomina viene data motivata comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.

#### **Art. 24**

##### ***(Piano dell'Unione)***

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea a maggioranza qualificata di due/terzi dei voti favorevoli ed indipendentemente dal numero degli abitanti rappresentati, con ciò facendo eccezione a quanto previsto dall'articolo 10, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente.

#### **CAPO V**

#### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **Art. 25**

##### ***(Attività economico finanziaria)***

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite. L'Unione utilizza prioritariamente trasferimenti provenienti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché trasferimenti provenienti dalla Unione Europea e dallo Stato.

2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

#### **Art. 26**

##### ***(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)***

1. Gli eventuali oneri finanziari dell'UTI vengono ripartiti tra i Comuni in via ordinaria in base alla popolazione degli stessi, salvo diversi accordi per singoli servizi e/o funzioni. Quindi, oltre ai finanziamenti previsti dal precedente articolo 25, primo comma, secondo periodo, l'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:

a) trasferimenti ordinari e straordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione, in proporzione al numero di abitanti di ciascuno dei Comuni partecipanti all'UTI; numero di abitanti calcolato in base ai dati messi a disposizione dall'ultimo censimento disponibile. Tali trasferimenti dei Comuni finanziano le spese, di qualsiasi specie, che non trovano copertura nei trasferimenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e negli altri trasferimenti di cui all'articolo 25, primo comma, secondo periodo;

b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione e quelle svolte per conto dei Comuni.

## Art. 27

### *(Organo di revisione contabile)*

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.

## Art. 28

### *(Tesoreria)*

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla Legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

## Art. 29

### *(Controllo di gestione)*

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla Legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

## CAPO VI

### NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 30

### *(Decorrenza dell'esercizio di funzioni)*

~~1. Le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b) sistema locale dei servizi sociali, lett. c) polizia locale e polizia amministrativa locale, lett. d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico, lett. f) catasto, lett. h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi, lett. i) statistica, lett. l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo e quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale e lett. b) servizi finanziari e contabili e controllo di gestione, sono esercitate a decorrere dal primo gennaio 2016 (01.01.2016).~~

~~2. Sono esercitate a decorrere dal primo gennaio 2017 (01.01.2017) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo, lett. g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale e lett. m) gestione dei servizi tributari e quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lett. d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata e lett. f) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.~~

~~3. A decorrere dal primo gennaio 2018 (01.01.2018), sono esercitate le restanti funzioni di cui all'articolo 6, comma 1 e quelle di cui all'articolo 7, comma 1.~~

1. L'Assemblea dei Sindaci definisce la decorrenza delle funzioni di cui ai precedenti artt. 5,6 e 7.

### **Art. 31**

#### ***(Regolamenti)***

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 10.
2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti e, in generale, di tutte le norme e prassi di organizzazione e degli altri atti organizzativi, del Comune di Gorizia, quale Comune con il maggior numero di abitanti. Fanno eccezione la materia tributaria e quella relativa alla tutela della minoranza linguistica slovena, in relazione alle quali si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

### **Art. 32**

#### ***(Altre disposizioni transitorie)***

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune di Gorizia, quale Comune con il maggior numero di abitanti.

### **Art. 33**

#### ***(Durata, recesso e scioglimento)***

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
2. I Comuni con popolazione superiore a 5.000.= (cinquemila) abitanti, ovvero superiori a 3.000.= (tremila) abitanti se appartenenti o appartenuti alle Comunità Montane, possono recedere dall'Unione dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.
3. Il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.
4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti siano almeno due.
5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.

### **Art. 34**

#### ***(Rinvio)***

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali e degli enti locali territoriali tempo per tempo vigente.

--- \*\*\* ---



